



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1854**

Prot. n. 86

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m.. Parziale modificazione della deliberazione n. 2346 di data 4 novembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai Criteri e modalità di attuazione dell'articolo 16, concernente le agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati. Adeguamento alle nuove disposizioni per la valutazione della condizione economica familiare.

Il giorno **24 Luglio 2009** ad ore **10:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**MARTA DALMASO
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
UGO ROSSI**

Assenti:

**ALBERTO PACHER
MAURO GILMOZZI
FRANCO PANIZZA**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

con deliberazione della Giunta provinciale n. 2346 di data 4 novembre 2005, parzialmente modificata ed integrata con le deliberazioni n. 2424 di data 11 novembre 2005, n. 2759 di data 16 dicembre 2005 e n. 2169 di data 29 agosto 2008, sono stati approvati, tra l'altro, i nuovi Criteri e modalità di attuazione dell'articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m., concernente le agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

I citati Criteri e modalità stabiliscono che le agevolazioni sono determinate facendo riferimento al modello riguardante il sistema esperto per la valutazione della condizione economica familiare (ICEF), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3. In particolare al punto O) dell'Allegato 4 della deliberazione n. 2346/2005 e s.m. sono esposte le specificazioni relative alla ponderazione e alla valutazione del reddito e del patrimonio dei componenti il nucleo familiare di riferimento.

Con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1122 di data 15 maggio 2009 sono state approvate, ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, le "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 3, attraverso un sistema esperto che combina elementi reddituali e patrimoniali, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione del sistema esperto di valutazione alle politiche di settore".

Si ritiene quindi necessario adeguare le disposizioni in materia di ICEF contenute nella citata deliberazione n. 2346/1995 e s.m. con quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1122/2009, con particolare riferimento alla definizione dei parametri per la valutazione del patrimonio familiare previsti al punto 6) della lettera O) dei vigenti Criteri di attuazione dell'art. 16 della L.P. n. 1/1991 e s.m., nel seguente modo:

Valutazione del patrimonio immobiliare e mobiliare

- Franchigia sul valore dell'abitazione di residenza	Euro 150.000
- Franchigia sul patrimonio mobiliare familiare	Euro 40.000
- Limite superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa la franchigia sul patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza	Euro 30.000
- Limite superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa l'abitazione di residenza	Euro 90.000

Il patrimonio netto del nucleo familiare è convertito in reddito equivalente, così come previsto dall'art. 20 della deliberazione n. 1122/2009, con l'applicazione delle seguenti percentuali:

- per valori da Euro 0 a Euro 30.000:	5%
- per valori Euro 30.001,00 a Euro 90.000,00:	20%
- per valori oltre Euro 90.000,00:	60%

In considerazione delle modificazioni apportate, si propone di approvare i Criteri e modalità di attuazione dell'articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m. concernente la concessione delle agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, allegati al presente provvedimento del quale formano parte integrante e sostanziale, che sostituiscono l'allegato 4 alla deliberazione n. 2346 di data 4 novembre 2005, modificata ed integrata con le deliberazioni n. 2424 di data 11 novembre 2005, n. 2759 di data 16 dicembre 2005 e n. 2169 di data 29 agosto 2008.

Sui contenuti della presente proposta di deliberazione, l'Agenzia provinciale per l'Assistenza e la Previdenza integrativa con nota prot. n. 1591 di data 29 giugno 2009 ha espresso parere di conformità alle disposizioni ICEF approvate con deliberazione n. 1122 di data 15 maggio 2009 e alle linee di indirizzo espresse dalla Giunta provinciale per la valutazione del patrimonio del nucleo familiare, ai sensi del comma 2 dell'art. 28 dell'allegato alla citata deliberazione.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 7 gennaio 1991 n. 1, nella seduta del giorno 22 luglio 2009, la Terza Commissione permanente ha espresso all'unanimità parere favorevole, come comunicato dal Presidente del Consiglio provinciale con nota prot. n. 7142 di data 22 luglio 2009.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 16 della Legge provinciale 7 gennaio 1991 n. 1 e s.m.;
- visti gli atti in premessa citati;
- vista la nota del Presidente del Consiglio provinciale prot. n. 7142 di data 22 luglio 2009, con la quale viene comunicato il parere reso dalla Terza Commissione permanente;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) approvare, per le motivazioni esposte in premessa, i Criteri e modalità di attuazione dell'articolo 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m. concernente la concessione delle agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, ivi compresi i parametri per la valutazione della condizione economica familiare in base al modello ICEF, allegati al presente provvedimento del quale formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che i Criteri e modalità di cui al punto 1) sostituiscono l'allegato 4 della deliberazione della Giunta provinciale n. 2346 di data 4 novembre 2005, parzialmente modificata ed integrata con le deliberazioni n. 2424 di data 11 novembre 2005, n. 2759 di data 16 dicembre 2005 e n. 2169 di data 29 agosto 2008, relativa all'aggiornamento dei Criteri e delle modalità di attuazione dell'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 e s.m. per la concessione delle agevolazioni volte all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;

- 3) di dare atto che, nelle more di esecutività del presente provvedimento, possono essere presentate le domande di ammissione alle agevolazioni previste dall'art. 16 della L.P. n. 1/1991 e s.m. per la verifica dei requisiti tecnici e il conseguente avvio dei lavori, fermo restando la necessità di perfezionare le domande stesse con la dichiarazione per la valutazione della condizione economica familiare ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di natura economica e della conseguente determinazione dell'entità delle agevolazioni;
- 4) di mantenere invariato quanto altro disposto con la deliberazione n. 2346 di data 4 novembre 2005 e s.m.;
- 5) di stabilire che le modifiche di cui al presente provvedimento trovano applicazione dal giorno della pubblicazione del provvedimento medesimo sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige.

NS

CRITERI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE PROVINCIALE 7 GENNAIO 1991 N. 1 E S.M., CONCERNENTE LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ELIMINAZIONE O SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

A) SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

Sono considerati destinatari degli interventi realizzati con le agevolazioni previste dall'art. 16 della legge provinciale 7 gennaio 1991 n. 1 e s.m. i soggetti portatori di minorazione che, in ragione di difficoltà motorie, sensoriali o psichiche, di natura permanente, dipendenti da qualsiasi causa, incontrino ostacoli, impedimenti o limitazioni ad usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia, delle strutture edilizie abitative, comprese le parti comuni.

B) SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDA

Le agevolazioni vengono concesse ed erogate sempre al portatore di minorazione.

Possono presentare domanda di agevolazioni, utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 16 della l.p. n. 1/91, le seguenti persone fisiche:

- 1) il soggetto portatore di minorazione;
- 2) il soggetto portatore di minorazione con l'assistenza del curatore;
- 3) chi esercita la potestà sul minore portatore di minorazione;
- 4) il tutore del soggetto portatore di minorazione;
- 5) l'Amministratore di sostegno ai sensi della legge 9 gennaio 2004, n. 6;
- 6) i soggetti che comprendono nel proprio nucleo familiare il soggetto portatore di minorazione, fermo restando che le agevolazioni vengono concesse a quest'ultimo.

Il beneficiario delle agevolazioni deve essere persona fisica residente o che intende porre la residenza nella provincia di Trento.

C) REQUISITI PER POTER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI

C1) REQUISITI AMMINISTRATIVI

- a) Non sono ammissibili le domande di agevolazioni presentate per interventi la cui realizzazione sia conclusa.
Possono essere ammessi alle agevolazioni interventi già in parte eseguiti, limitatamente ai lavori ancora da eseguire, per i quali la Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 16 della legge provinciale n.

1/91 valuta l'ammissibilità, sulla base di quanto esposto nel verbale di sopralluogo.

Nel caso in cui siano stati versati anticipi o acconti ai fornitori (comprese le parcelle relative alle spese tecniche sia parziali che totali), le domande potranno includere tali spese, purché la posa in opera abbia inizio dopo le verifiche tecniche di cui al successivo punto C2);

- b) qualora la domanda di agevolazione riguardi l'installazione o l'adeguamento di ascensori e di piattaforme elevatrici, si richiede la proprietà, comproprietà, l'uso in comodato o un diritto reale di godimento sull'immobile e/o singola unità immobiliare oggetto dell'intervento.

Quando la domanda è presentata da un soggetto che comprende nel proprio nucleo familiare il soggetto portatore di minorazione, la proprietà, comproprietà, l'uso in comodato o il diritto reale di godimento sull'immobile e/o singola unità immobiliare può risultare:

- a nome dello stesso portatore di minorazione

oppure

- a nome del soggetto richiedente;

- c) il soggetto portatore di minorazione deve avere la residenza anagrafica nell'immobile e/o nella singola unità immobiliare oggetto degli interventi;

- d) la domanda può essere presentata anche per interventi da realizzare in immobili e/o singole unità immobiliari, nei quali il soggetto portatore di minorazione intende porre la residenza anagrafica.

In tali casi l'erogazione del saldo è subordinata alla presentazione di quanto specificato al successivo punto L), lettera b);

- e) l'immobile oggetto dell'intervento deve:

- essere ubicato in provincia di Trento;
- costituire dimora ordinaria e stabile, quindi non saltuaria o stagionale ovvero precaria del portatore di minorazione.

C2) REQUISITI TECNICI

Gli interventi devono risultare atti ad eliminare o superare ostacoli, impedimenti o limitazioni incontrati dal soggetto portatore di minorazione, a favore del quale saranno realizzati gli interventi per i quali è presentata la domanda di agevolazioni, per consentirgli di usufruire, in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia delle strutture edilizie abitative, comprese le parti comuni.

I requisiti tecnico-economici di ogni intervento sono verificati dalla struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 16 della legge provinciale n. 1/91:

- 1) in sede di presentazione della domanda mediante esame della documentazione allegata ed effettuazione di norma del relativo sopralluogo, con la compilazione - entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda presso la medesima Struttura - di un verbale di sopralluogo iniziale o di esame della domanda, nel quale sono esposte:

- a) la situazione attuale dell'immobile e/o dell'unità immobiliare dove sarà realizzato l'intervento;
- b) le eventuali valutazioni e prescrizioni tecniche;
- c) la spesa ammissibile alle agevolazioni;
- d) la possibilità di iniziare gli interventi.

Copia del verbale di sopralluogo iniziale o di esame della domanda viene inviata al richiedente.

I lavori ammissibili alle agevolazioni non possono avere inizio prima dell'effettuazione del sopralluogo o - nel caso in cui non sia effettuato il sopralluogo - della compilazione del verbale di esame della domanda, pena l'inammissibilità alle agevolazioni.

- 2) in sede di erogazione del saldo delle agevolazioni mediante esame della documentazione allegata alla richiesta di erogazione del saldo e - ove necessario - effettuazione del sopralluogo, con la relativa compilazione di un verbale nel quale sono esposte:

- a) la conformità degli interventi rispetto a quelli inizialmente previsti ed accertati

oppure

- a1) la presenza di elementi non conformi, da adeguare ai fini dell'erogazione delle agevolazioni;
- a2) la non conformità degli interventi a quelli originariamente previsti nel progetto o preventivo e ammessi alle agevolazioni e/o la non conformità degli stessi alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche;
- b) la spesa finale complessivamente ammissibile alle agevolazioni.

In ogni caso, in sede di sopralluogo o di verifica della documentazione di spesa, dovrà essere esibita, la documentazione fiscale in originale intestata al beneficiario.

Copia del verbale finale viene inviata al beneficiario.

C3) REQUISITI MEDICI

Sono ammissibili alle agevolazioni:

- 1) i soggetti, in tutte le fasce di età, dichiarati invalidi civili con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- 2) i soggetti, in tutte le fasce di età, dichiarati invalidi civili con inabilità permanente e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- 3) i soggetti dichiarati invalidi civili ultra65enni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età;
- 4) i soggetti dichiarati ciechi civili assoluti o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;
- 5) i soggetti dichiarati sordomuti;
- 6) i minori di anni 18 dichiarati invalidi civili con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età;

- 7) i soggetti dichiarati portatori di handicap con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, come recepito dall'art. 3, comma 3, della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8;
- 8) i soggetti dichiarati invalidi civili con grado di invalidità riconosciuto superiore al 33%.

Le situazioni indicate ai precedenti punti devono essere dichiarate dai competenti organi tecnici che fanno capo all'azienda provinciale per i servizi sanitari, abilitati ai sensi della legge provinciale 15 giugno 1998, n. 7 ("disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti") e della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), come recepita dalla legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 ("disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap").

Possono inoltre beneficiare delle agevolazioni gli invalidi del lavoro, gli invalidi di guerra e civili di guerra e gli invalidi per cause di servizio, sulla base di certificazione rilasciata dal competente organo tecnico e con grado di invalidità riconosciuto superiore al 33%.

Ai fini della valutazione della domanda, dovrà essere presentato idoneo certificato rilasciato, in data non antecedente ai sei mesi dalla data di presentazione della domanda stessa, dal medico specialista della patologia o della fascia di età del soggetto portatore di minorazione ovvero dal medico di medicina generale dello stesso, nel quale sia riportato che l'intervento oggetto della domanda di agevolazione:

- è necessario in relazione alla patologia del soggetto portatore di minorazione;
- attenua le difficoltà in relazione ai suoi effettivi bisogni sul piano personale, familiare e socio-relazionale.

Gli oneri per le prestazioni specialistiche sono a carico del richiedente.

D) FASI PER L'AMMISSIONE ALLE AGEVOLAZIONI

Le domande di agevolazioni, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, possono essere presentate nel corso di tutto l'anno.

Tutti i requisiti amministrativi, tecnici e medici, indicati alla precedente lettera C), sono necessari per l'ammissibilità alle agevolazioni.

La presentazione della domanda e l'effettuazione del sopralluogo iniziale da parte del tecnico provinciale non costituisce diritto all'ammissione alle agevolazioni.

Sulla base dell'esito della verifica dei requisiti amministrativi, tecnici e medici, il responsabile della struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 16 della legge provinciale n. 1/91, con proprio provvedimento, ammette alle agevolazioni il soggetto portatore di minorazione e impegna la relativa spesa, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Dell'adozione di tale provvedimento viene data comunicazione all'interessato nelle forme di legge.

Le variazioni delle condizioni soggettive del portatore di minorazione (es.: trasferimento in casa di riposo, decesso), intervenute dopo la data di presentazione della domanda di concessione di agevolazioni, non fanno decadere il diritto alle agevolazioni medesime, per la parte degli interventi (compreso l'eventuale versamento dell'anticipo/acconto) avviati e fatturati, fatto salvo il rispetto di quanto

previsto alla successiva lettera M). In tale caso le agevolazioni vengono determinate in relazione alla quota di interventi realizzati, valutata sulla base dell'importo risultante dalle fatture emesse fino alla data della variazione medesima e dell'eventuale sopralluogo del tecnico provinciale al fine di verificare l'entità dei lavori eseguiti.

Solo l'adozione del provvedimento di ammissione alle agevolazioni impegna l'amministrazione provinciale alla loro erogazione a favore del beneficiario, nel rispetto di quanto previsto nei presenti criteri.

E) LIMITI ALLA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le agevolazioni oggetto dei presenti criteri non sono cumulabili, per il medesimo intervento, con quelle previste da altre leggi provinciali.

Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 12 della L.P. 23 febbraio 1998, n. 3 è tuttavia consentito il cumulo dei contributi con le agevolazioni tributarie di cui alla legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m. "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

L'eventuale detrazione IRPEF ai sensi della legge n. 449/97 e s.m. va calcolata sulla differenza tra la spesa finale sostenuta e le agevolazioni previste dall'art. 16 della L.P. n. 1/91 e s.m. complessivamente liquidate.

Al fine della verifica del cumulo di agevolazioni, la PAT provvede a trasmettere alla Direzione delle Entrate, entro il 28 febbraio di ogni anno, l'elenco dei soggetti beneficiari di agevolazioni, con l'importo liquidato nel corso dell'anno solare precedente.

Non sono possibili né aggiornamenti in aumento degli importi di spesa né modifiche degli interventi originariamente indicati nella domanda, fatta eccezione per le eventuali prescrizioni del tecnico provinciale in sede di esame della domanda e/o di sopralluogo iniziale. Quando si renda necessario apportare una variazione concernente aumento degli importi di spesa e/o modifiche degli interventi originariamente indicati nella domanda, va presentata una nuova domanda con la contestuale rinuncia alla prima, sempreché i lavori non siano iniziati.

Non è posto limite al numero di domande presentate a favore dello stesso soggetto portatore di minorazione, con l'eccezione dei casi di seguito indicati:

- chi è stato ammesso alle agevolazioni per la realizzazione di uno specifico intervento (es.: installazione di un servoscala; adeguamento parziale del servizio igienico), considerando tutte le domande finanziate ai sensi della legge n. 13/89 e della L.P. n. 1/91, non può presentare una nuova domanda per lo stesso intervento né per un intervento diverso ma destinato ad assolvere alla stessa funzione (es.: ascensore; ulteriori interventi nel servizio igienico).

Può, comunque, essere presentata un'ulteriore domanda per la sostituzione o la realizzazione di nuovi interventi specificamente destinati al portatore di minorazione, qualora per usura o rottura o aggravamento delle condizioni di salute, sia compromesso o reso impossibile l'utilizzo delle opere già ammesse alle agevolazioni. L'aggravamento delle condizioni di salute dovrà risultare da apposita documentazione rilasciata dal competente organo tecnico e/o dal medico specialista della patologia o della fascia di età del soggetto portatore di minorazione;

- chi cambia residenza non può presentare alcuna nuova domanda se non dopo 4 anni dalla data di presentazione della più recente domanda ammessa alle agevolazioni.

E' tuttavia possibile derogare al suddetto limite di 4 anni in caso di sopravvenute nuove condizioni, comprovate da apposita documentazione rilasciata dal medico specialista della patologia o della fascia di età del soggetto portatore di minorazione, che rendano necessario il cambio di residenza quale unica accettabile possibilità in quanto l'abitazione occupata non è adeguabile alle nuove esigenze del portatore di minorazione.

Qualora le agevolazioni siano state concesse a favore di un portatore di minorazione per interventi in un dato immobile e/o singola unità immobiliare, può essere presentata un'ulteriore domanda di agevolazioni per lo stesso intervento o per un intervento diverso ma destinato ad assolvere alla stessa funzione, purché a favore di un diverso portatore di minorazione in relazione alle sue specifiche necessità. In tale caso, infatti, si considerano le particolari specifiche esigenze del destinatario del beneficio e non l'immobile e/o la singola unità immobiliare.

F) INTERVENTI AMMISSIBILI ALLE AGEVOLAZIONI

Sono ammissibili alle agevolazioni solamente gli interventi strettamente destinati all'eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche, inerenti esclusivamente opere edilizie, elementi strutturali ed elementi tecnologici finalizzati all'uso dell'immobile, individuati esclusivamente alla luce della definizione recata dall'art. 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, che testualmente recita: "per barriere architettoniche si intendono:

- 1a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- 2a) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- 3a) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi".

In particolare, purché in relazione alle effettive necessità derivanti dalla patologia del soggetto portatore di minorazione, e limitatamente all'immobile e/o alla singola unità immobiliare dove questi ha la residenza anagrafica o intende porla, sono ammissibili alle agevolazioni gli interventi che garantiscano:

- 1) l'accessibilità all'edificio e all'unità immobiliare;
- 2) la fruibilità dell'unità immobiliare limitatamente all'ingresso, al locale soggiorno e/o cucina, al servizio igienico e alla stanza da letto.

Gli interventi, in particolare, possono riguardare le seguenti opere:

1. la realizzazione di rampe di accesso;
2. l'installazione di servoscala;
3. l'installazione di piattaforma o di elevatore;
4. l'installazione dell'ascensore;
5. l'adeguamento dell'ascensore;

6. l'ampliamento di porta/e;
7. la realizzazione e/o l'adeguamento di percorsi orizzontali;
8. l'installazione di dispositivi di segnalazione per favorire l'autonomia delle persone con ridotta o impedita capacità sensoriale;
9. l'installazione di dispositivi e meccanismi di apertura e chiusura di porte e/o di finestre e/o di tapparelle;
10. l'adeguamento del servizio igienico.

Altre tipologie di intervento - comunque connesse con la patologia del beneficiario e finalizzate alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche – potranno essere ammesse, previa specifica valutazione da parte della struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 16 della legge provinciale n. 1/91.

Tra le spese relative ad interventi di automazione di dispositivi e meccanismi non sono ammissibili quelle per l'acquisto e l'installazione di interfaccia digitali.

Sono inoltre ammissibili alle agevolazioni:

- a) le spese per progettazione e direzione lavori, contabilità e assistenza al collaudo, comprensive di oneri per la sicurezza nel rispetto dei limiti fissati dalle tariffe vigenti, nella misura massima del 5%;
- b) gli imprevisti, ammissibili alle agevolazioni in via preventiva sotto forma di accantonamento, fino alla misura massima del 5% dell'importo dei lavori;
- c) gli oneri fiscali sui lavori e forniture nella misura forfettizzata del 4%; gli oneri fiscali sulle spese tecniche e integrativi nelle misure di legge.

Gli interventi sopra indicati - sempre nel rispetto delle misure minime stabilite dal D.M. n. 236/89 - potranno essere realizzati:

- a) negli edifici esistenti;
- b) nelle nuove costruzioni, nelle ristrutturazioni, nei ricavi di spazi abitativi da spazi precedentemente adibiti ad uso diverso (modifiche di destinazione d'uso) e negli ampliamenti plani-volumetrici: in tali casi sono ammissibili alle agevolazioni solamente i maggiori costi sostenuti per realizzare determinati accorgimenti tecnici non obbligatori ai sensi del D.M. n. 236/89, ma necessari per rendere l'immobile e/o la singola unità immobiliare accessibile e fruibile rispetto alle esigenze del portatore di minorazione.

Per interventi necessari in relazione alla patologia del portatore di minorazione, da realizzare in edifici con più di una unità abitativa, e che interessino parti comuni, si opera nel seguente modo:

- 1) beni tipicamente destinati ad essere utilizzati solamente dal portatore di minorazione e/o beni il cui utilizzo non può essere precluso ai soggetti non portatori di minorazione, esclusa la nuova installazione di ascensori e piattaforme elevatrici.

Le agevolazioni vengono determinate applicando alla spesa complessiva a carico del portatore di minorazione, ritenuta ammissibile in sede di esame da parte del tecnico provinciale, la percentuale spettante secondo il valore dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare "I.C.E.F.", calcolato sulla base delle informazioni esposte sia nel modello di "Dichiarazione sostitutiva ICEF" sia nella domanda di agevolazioni.

Deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'Amministratore del condominio, nella quale sia indicato il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi e l'eventuale suddivisione delle spese tra i condomini stessi.

Qualora l'edificio non abbia l'amministratore, "la dichiarazione dell'amministratore del condominio" è sostituita da "un'unica dichiarazione sottoscritta da tutti i condomini, indicante il consenso alla realizzazione degli interventi e l'eventuale suddivisione delle spese tra i condomini stessi";

2) nuova installazione di ascensori e piattaforme elevatrici.

Le agevolazioni vengono determinate applicando al 60% della spesa a carico del portatore di minorazione, ritenuta ammissibile in sede di esame da parte del tecnico provinciale, la percentuale spettante secondo il valore dell'Indicatore della Condizione Economica Familiare "I.C.E.F.", calcolato sulla base delle informazioni esposte sia nel modello di "Dichiarazione sostitutiva ICEF" sia nella domanda di agevolazioni.

In sede di esame tecnico effettuato dalla suddetta Struttura al momento della presentazione della domanda, ai fini della determinazione della spesa ammissibile alle agevolazioni per l'installazione di ascensore o piattaforma elevatrice, viene considerato l'impianto completo, in grado di servire tutte le unità abitative dell'edificio e le relative pertinenze.

Solo in presenza di dimostrate condizioni tecniche-costruttive che rendono impossibile la successiva apertura di nuovi sbarchi a servizio di altre unità abitative, le agevolazioni vengono determinate sulla base del 100% della spesa ritenuta ammissibile in sede di esame da parte della Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 16 della legge provinciale n. 1/91.

Ulteriori casi particolari – connessi all'installazione di ascensori o piattaforme elevatrici esterni all'edificio, saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 16 della legge provinciale n. 1/91.

Deve essere allegata alla domanda una dichiarazione dell'Amministratore del condominio, nella quale sia indicato il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi.

Qualora alla spesa partecipino più portatori di minorazione, la spesa ritenuta ammissibile in sede di esame tecnico sarà ripartita in quote uguali tra gli aventi diritto al contributo.

Qualora l'edificio non abbia l'amministratore, "la dichiarazione dell'amministratore del condominio" è sostituita da "un'unica dichiarazione sottoscritta da tutti i condomini, indicante il consenso alla realizzazione degli interventi".

G) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI

All'atto della presentazione, alla domanda di agevolazioni deve obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione, pena l'inammissibilità della domanda stessa:

- 1a) computo metrico estimativo, redatto dal progettista, sulla base dell'Elenco Prezzi Provinciale vigente al momento della presentazione della domanda, relativo al progetto di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche dell'edificio, distinto per i diversi interventi funzionali e completo di quadro

economico con evidenziati eventuali imprevisti, spese tecniche, accantonamenti per oneri fiscali;

oppure

- 1b) preventivo particolareggiato di spesa;
- 2) certificazione di invalidità rilasciata dai competenti organi tecnici che fanno capo all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, abilitati ai sensi della L.P. n. 7/98 e della legge n. 104/92 ovvero da un organo tecnico competente in materia di invalidità per cause di lavoro, di guerra o di servizio;
- 3) certificazione del medico specialista della patologia o della fascia di età del soggetto portatore di minorazione ovvero del medico di medicina generale dello stesso, rilasciata in data non antecedente ai sei mesi dalla data di presentazione della domanda, nella quale sia riportato che l'intervento oggetto della domanda di agevolazione:
 - a) è necessario in relazione alla patologia del soggetto portatore di minorazione;
 - b) attenua le difficoltà in relazione ai suoi effettivi bisogni sul piano personale, familiare e socio-relazionale;
- 4) fotocopia semplice di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, qualora la domanda non venga firmata in presenza del dipendente addetto a riceverla.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23 e s.m., la domanda o la documentazione prodotta potrà solamente essere regolarizzata o integrata.

Nei casi previsti dalla normativa, la domanda deve essere corredata della seguente ulteriore documentazione - da presentare anche in un momento successivo e comunque non oltre il termine fissato nella lettera di sospensione del procedimento, come previsto all'ultimo capoverso del successivo punto M) -:

- 5) copia conforme degli elaborati tecnici, grafici e descrittivi, come previsti all'art. 10, punti 10.1 e 10.2, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, approvati dall'organo comunale competente.
La conformità degli atti viene dichiarata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000;
- 6) copia di concessione edilizia o D.I.A. presentata al Comune competente nonché nulla osta e pareri eventualmente necessari rilasciati dagli organi competenti.
La conformità degli atti viene dichiarata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000;
- 7a) se gli interventi (esclusa la nuova installazione di ascensori e piattaforme elevatrici) interessano parti comuni: dichiarazione dell'Amministratore del condominio (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), nella quale sia indicato il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi e l'eventuale suddivisione delle spese tra i condomini stessi, redatta secondo apposito modulo.
Qualora l'edificio non abbia l'amministratore, "la dichiarazione dell'amministratore del condominio" è sostituita da "un'unica dichiarazione sottoscritta da tutti i condomini, indicante il consenso alla realizzazione degli interventi e l'eventuale suddivisione delle spese tra i condomini";
- 7b) se gli interventi (nuova installazione di ascensori e piattaforme elevatrici) interessano parti comuni: dichiarazione dell'Amministratore del condominio

(art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), relativa al consenso dei condomini alla realizzazione dell'intervento, redatta secondo apposito modulo.

Qualora l'edificio non abbia l'amministratore, "la dichiarazione dell'amministratore del condominio" è sostituita da "un'unica dichiarazione sottoscritta da tutti i condomini, indicante il consenso alla realizzazione degli interventi";

- 8) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa all'acquisito consenso (art. 47 del D.P.R. n. 445/2000) del proprietario alla realizzazione degli interventi (se il proprietario dell'immobile e/o singola unità immobiliare non è il richiedente né persona compresa nel nucleo familiare, come definito al successivo punto N);
- 9) dichiarazione sostitutiva del certificato di stato famiglia (se la domanda è presentata da un soggetto che comprende nel proprio nucleo familiare il soggetto portatore di minorazione).

H) TERMINE UNICO DI AVVIO, COMPLETAMENTO E RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI

Gli interventi devono essere avviati, completati e rendicontati entro 2 (due) anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta concessione delle agevolazioni.

Il termine sopra indicato potrà essere prorogato una sola volta, per un periodo non superiore ad un anno, in presenza di circostanze oggettive non imputabili al beneficiario, adeguatamente motivate dallo stesso.

In caso di mancata osservanza del termine sopra indicato, con provvedimento del Dirigente della Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 16 della legge provinciale n. 1/91 sarà disposta la revoca delle agevolazioni, con il conseguente recupero delle somme eventualmente erogate.

I) MODALITA' PER LA RENDICONTAZIONE E LA VERIFICA DEGLI INTERVENTI

Valgono le norme generali in materia di rendicontazione previste dal Regolamento emanato con il D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e successive modificazioni e integrazioni.

Tutta la documentazione prodotta per l'accesso alle agevolazioni provinciali e per la relativa liquidazione è soggetta a controllo, anche a campione, secondo la normativa vigente.

L) MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni sono erogate dopo l'adozione, da parte del responsabile della Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 16 della legge provinciale n. 1/91, del provvedimento di concessione e di impegno della relativa spesa.

Le agevolazioni sono erogate nel seguente modo:

- a) un acconto fino ad un massimo del 30% (trentapercento) delle agevolazioni concesse, su richiesta del beneficiario (o soggetto che ha presentato la domanda), previa presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente l'avvenuto inizio dei lavori oppure l'avvio della fornitura (acconto all'ordine), utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 16 della legge provinciale n. 1/91;
- b) il saldo, su richiesta del beneficiario (o soggetto che ha presentato la domanda), previa presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (utilizzando l'apposito modulo predisposto dalla Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 16 della legge provinciale n. 1/91) dalla quale risulti:
- la regolare esecuzione dell'opera, il rispetto del termine fissato per il completamento e la spesa complessivamente sostenuta;
 - la residenza del beneficiario nell'immobile o singola unità immobiliare oggetto degli interventi ammessi ad agevolazione, qualora in sede di presentazione della domanda il soggetto portatore di minorazione abbia espresso la volontà di trasferire nei medesimi la propria residenza anagrafica.

Il saldo viene liquidato sulla base dell'importo ritenuto definitivamente ammissibile alle agevolazioni, con riserva di rideterminare in quella sede l'intervento provinciale.

Alla richiesta di erogazione del saldo può essere allegata la documentazione fotografica attestante la situazione di fatto del luogo/dei luoghi dopo la realizzazione degli interventi.

Le fatture devono essere intestate al beneficiario delle agevolazioni.

Quando gli interventi interessano parti comuni di un condominio e la spesa è suddivisa tra i condomini, le fatture possono essere intestate anche al condominio stesso.

M) RIDETERMINAZIONE O REVOCA DELLE AGEVOLAZIONI – RECUPERO SOMME – ARCHIVIAZIONE DELLA DOMANDA

Le agevolazioni erogate non possono essere complessivamente superiori a quelle determinate sulla base della domanda. qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore a quella ritenuta ammissibile a contributo, le agevolazioni vengono rideterminate, con l'eventuale recupero della somma non dovuta erogata a titolo di anticipo.

Qualora nel corso delle verifiche finali sia accertata la realizzazione di interventi non conformi a quelli originariamente previsti nel progetto o preventivo e ammessi alle agevolazioni e/o non conformi alle norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche, i relativi importi saranno stralciati dalla spesa ammissibile alle agevolazioni, fino alla revoca delle agevolazioni medesime.

Situazioni tecniche particolari saranno oggetto di specifica valutazione da parte della Struttura provinciale preposta all'attuazione dell'art. 16 della Legge provinciale n. 1/91.

Al recupero delle somme erogate e non dovute, comprensive degli interessi maturati dalla data del mandato di pagamento alla data di notifica del provvedimento

di rideterminazione o revoca delle agevolazioni concesse, si provvede secondo la normativa vigente.

Nel caso che - ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l.p. n. 23/92 e s.m. - il termine del procedimento relativo alla domanda di agevolazioni sia sospeso ed entro 365 (trecentosessantacinque) giorni a decorrere dalla data della comunicazione della sospensione l'interessato non provveda a quanto richiesto, viene disposta l'archiviazione della domanda stessa. In presenza di motivate esigenze, l'interessato può provvedere a quanto richiesto entro un periodo di tempo supplementare, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni.

N) DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL MODELLO DI DICHIARAZIONE ICEF

Si individuano di seguito gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini dell'accesso alle agevolazioni per la realizzazione di interventi di eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati.

Per quanto non indicato si applicano le disposizioni generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1122 di data 15 maggio 2009 e disposizioni per la compilazione delle dichiarazioni ICEF approvate con determinazione del Dirigente del Servizio Sistema finanziario pubblico provinciale n. 11 di data 18 giugno 2009 e s.m..

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

- a) destinatario del beneficio pubblico;
- b) coniuge del destinatario del beneficio pubblico;
- c) genitori del destinatario del beneficio pubblico, se questi è minorenne e celibe o nubile;
- d) soggetti che hanno fiscalmente in carico il soggetto di cui al punto a);
- e) soggetti ritenuti fiscalmente a carico dei soggetti indicati ai punti a), b) e c);
- f) altri soggetti conviventi con il soggetto di cui al punto a), anche se non fiscalmente a carico dello stesso (con esclusione di quelli che hanno con il predetto soggetto o altri componenti il nucleo familiare rapporti di lavoro comunque denominati o collaborazioni a titolo oneroso).

DEFINIZIONE DI NUCLEO AUTONOMO

Si intende per "nucleo autonomo" quello nel quale sussistono contestualmente le due seguenti condizioni:

- residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare da un periodo minimo di almeno due anni;
- possesso di un reddito minimo necessario per la sopravvivenza fissato nel limite per determinare la persona fiscalmente a carico.

In mancanza di tali requisiti, il soggetto che dichiara di formare un nucleo autonomo verrebbe considerato solo apparentemente tale e ricondotto nell'ambito della famiglia di origine: conseguentemente la valutazione della condizione economica andrebbe riferita all'intero nucleo.

DEFINIZIONE DI CHI PUO' ESSERE IL RICHIEDENTE ED IL BENEFICIARIO

Il beneficiario è sempre il portatore di minorazione, mentre i soggetti legittimati a presentare la domanda sono i seguenti:

- 1) il soggetto portatore di minorazione;
- 2) il soggetto portatore di minorazione con l'assistenza del curatore;
- 3) chi esercita la potestà sul minore portatore di minorazione;
- 4) il tutore del soggetto portatore di minorazione;
- 5) l'Amministratore di sostegno ai sensi della Legge 9 gennaio 2004, n. 6;
- 6) i soggetti che comprendono nel proprio nucleo familiare il soggetto portatore di minorazione, fermo restando che le agevolazioni vengono concesse a quest'ultimo.

PESO DEL REDDITO E DEL PATRIMONIO IN RELAZIONE ALLA PARENTELA CON IL BENEFICIARIO

Parentela	Peso reddito	Peso patrimonio
Beneficiario	100	100
Coniuge del beneficiario non separato legalmente	100	100
Convivente more uxorio	100	100
Parente o affine di 1° grado	100	100
Parente o affine di 2° grado	50	50
Parente o affine di 3° o 4° grado	30	30
Altro convivente	30	30

PARAMETRI DI VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE

Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza	150000
Franchigia sul Patrimonio Mobiliare Familiare	40000
Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia sul patrimonio mobiliare e sull'abitazione di residenza	30000
Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa l'abitazione di residenza	90000
Prima Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	5%
Seconda Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	20%
Terza Aliquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente	60%
Reddito di Riferimento	50.000

CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

L'indicatore della condizione economica familiare è calcolato considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni generali approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1122 del 15 maggio 2009 e dei parametri fissati da queste disposizioni utilizzando l'algoritmo di calcolo approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1325 di data 5 giugno 2009.

LIMITI ICEF PER L'ACCESSO AL BENEFICIO E RELATIVO CALCOLO

La misura percentuale delle agevolazioni sulla spesa ammessa a contributo è proporzionale al valore ICEF calcolato sulla base delle informazioni esposte sia nel modello di "Dichiarazione sostitutiva ICEF" sia nella domanda di agevolazioni.

Ai fini della concessione delle agevolazioni il valore icef deve essere compreso tra 0,000000 e 0,900000:

- da 0,000000 a 0,100000 compreso, la percentuale delle agevolazioni è pari al 100% della spesa ammessa;
- da 0,100000 a 0,900000 compreso, la percentuale delle agevolazioni è proporzionale all'ICEF e arrotondata all'intero;
- oltre 0,900000 non è concessa nessuna agevolazione.

O) PARTECIPAZIONE ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO SPECIALE PREVISTO DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 13

Al fine della partecipazione alla ripartizione del Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, di cui all'art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, la Provincia Autonoma di Trento determina il proprio fabbisogno complessivo sulla base delle domande pervenute entro l'anno precedente a quello nel quale viene inviata la richiesta di partecipazione alla ripartizione del Fondo stesso (es.: il fabbisogno per l'anno 2005 viene determinato sulla base delle domande presentate dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004).